

PROPOSTA EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO BARATTO AMMINISTRATIVO

- **Articolo 2, comma 1, lettera l)**: sostituire "morosità incolpevole" con "disagio socio-economico"; eliminare l'inciso "sanzioni amministrative o entrate patrimoniali";
- **Articolo 4, comma 1, lettera f)**: sostituire testo esistente con "situazioni di disagio socio economico"
- **Articolo 6, comma 1:** sostituire testo esistente con " annualmente, in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione, la giunta comunale stabilisce il budget da destinare al baratto amministrativo, disponendo i conseguenti stanziamenti.
- **Articolo 10:** sostituire il testo esistente, con il seguente:

Nell'ambito del budget annuo di cui al precedente articolo 6, il patto di collaborazione individua il valore massimo riconoscibile alla prestazione resa, tenendo conto della qualità e della durata della stessa ed assumendo un valore di riferimento orario di € 7,50.

Tale valore, per un importo minimo di €. 100,00 e sino a concorrenza di un importo massimo annuo di € 1.000,00 per singolo individuo, sarà portato in riduzione\esenzione di quanto dal medesimo soggetto dovuto a titolo di tributi comunali nel medesimo esercizio.

Ove il valore delle prestazioni rese ecceda il predetto importo massimo, ovvero sia comunque superiore all'ammontare dei tributi comunali dovuti, è esclusa ogni ipotesi di erogazione diretta di somme e\o di compensazione totale o parziale con altri debiti od obbligazioni nei confronti del Comune.
- **Articolo 13:** sostituire contenuto esistente, in quanto distonico e\o ripetitivo rispetto all'articolo 8, con il seguente:

"le prestazioni eseguite in attuazione del patto di collaborazione non costituiscono prestazioni lavorative e non determinano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune di Bisceglie. I soggetti opereranno a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. Gli stessi sono tenuti a svolgere le prestazioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento di quanto si sono obbligati con il patto di collaborazione.

**REGOLAMENTO SPERIMENTALE SUL "BARATTO AMMINISTRATIVO",
AMMINISTRAZIONE E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA (art. 118
della Costituzione e art. 24 d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164).**

CAPO I -Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (I cittadini attivi)

Art. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

Art. 5 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 6 (Proposte di collaborazione)

Art. 7 (Patto di collaborazione)

CAPO III –Forme di sostegno

Art. 8 (Assicurazione)

Art. 9 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 10 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art.5)

Art. 11 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 12 (Prevenzione dei rischi)

Art. 13 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 14 (Clausole interpretative)

Art. 15 (Entrata in vigore)



CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale , sia sollecitata dai cittadini stessi o da associazioni stabili e legalmente riconosciute.
3. La collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 - (Definizioni)



1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni materiali che i cittadini, le associazioni e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Cittadini attivi e associazioni : tutti i soggetti singoli , anche di natura imprenditoriale, le associazioni stabili e legalmente riconosciute che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - c) Comune o Amministrazione: il Comune di Bisceglie nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità.

e) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.

f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

g) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

h) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini o da associazioni, spontanea o in risposta ad una sollecitazione del Comune tesa alla cura, al recupero e alla manutenzione dei beni comuni urbani.

i) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza per la pubblicazione di informazioni e notizie circa la pubblicazione di bandi relativi all'oggetto del presente regolamento.

j) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

k) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

l) ~~Morosità incolpevole~~ Disagio socio economico: situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dei tributi, ~~sanzioni amministrative o entrate patrimoniali~~ a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute alle seguenti cause:

- Perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- Cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di



forza maggiore, o da perdita di avviamento in maniera consistente;

- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- Accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- Accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito, comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare;
- Decremento del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato o decesso del coniuge e/o convivente, che abbia determinato una notevole riduzione del reddito familiare.

Art. 3 - (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
2. I cittadini possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come soggetti singoli o quali componenti di una associazione.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 4 – (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere residenti nel Comune di Bisceglie;
 - b) Età non inferiore ad anni 18;
 - c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su



richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;

e) Indicatore ISEE non superiore ad € 10.000,00 (in corso di validità) ;

f) ~~Morosità incolpevole~~ Disagio socio economico relativo ai tributi comunali, ~~sanzioni amministrative o entrate patrimoniali fino al 31.12.2013 comprese~~, in misura non inferiore ad € 100,00. Sono escluse le morosità relative ad entrate riscosse da terzi.

2. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Bisceglie.

3. Per le associazioni i requisiti richiesti sono i seguenti:

a) Sede legale nel Comune di Bisceglie;

b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Bisceglie;

c) Essere iscritte nell'apposito registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti.

d) I cittadini impiegati nelle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.



Art.5 – (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione. L'intervento è finalizzato a:

a) Integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) Assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici , di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;

b) Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;

- d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
- e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

CAPO II –Procedure Amministrative

Art.6 - (Proposte di collaborazione)

~~1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ed in ogni caso, non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il Dirigente della Ripartizione competente del debito pregresso, predisponde un prospetto analitico dei soggetti morosi non colpevoli ovvero di quei cittadini residenti che al 31 dicembre dell'anno precedente presentano una situazione debitoria nei confronti del Comune di Bisceglie, al fine di sottoporlo alla Giunta comunale per la definizione dell'importo complessivo del "baratto amministrativo" da annotare in Bilancio.~~ **Annualmente, in sede di predisposizione del Piano**

Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale stabilisce il budget da destinare al baratto amministrativo, disponendo i conseguenti stanziamenti.

2. La Ripartizione Tecnica, su sollecitazione dell'Amministrazione, predisponde apposito progetto con relativo bando sottoponendolo alla Giunta Comunale per la sua approvazione. Il dirigente individua, tra i dipendenti della propria Ripartizione, un Tutor, a cui affidare compiti di controllo e coordinamento del progetto a realizzarsi.

3. Il bando dovrà contenere tutti gli elementi relativi al progetto a realizzarsi nonché i requisiti necessari alla partecipazione dei cittadini, tenendo conto della complessità degli interventi, e gli eventuali criteri necessari alla formulazione delle graduatorie.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità del bando, al fine di acquisire le domande di partecipazione, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati nel bando.

5. In presenza di proposta di collaborazione formulata da cittadini o associazioni la stessa dovrà indicare:

- a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
- b) Possesso dei requisiti richiesti;
- c) Servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività;
- d) Servizio da svolgere nell'ambito delle attività previsti nel presente regolamento;
- e) Disponibilità in termini di tempo;



f) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

6. La proposta di collaborazione presentata viene sottoposta alla valutazione dei Dirigenti competenti per una valutazione Tecnica e Finanziaria di fattibilità, successivamente sulla base delle valutazioni acquisiti, il Dirigente della Ripartizione Tecnica predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta Comunale.

7. I risultati ottenuti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei riscontri ottenuti.

8. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

Art. 7 - (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune stabilisce tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

3. Ai cittadini e alle associazioni devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.



4. I cittadini o le associazioni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

6. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 8 - (Assicurazione)

1. I cittadini che svolgono il servizio di cui al presente regolamento saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il cittadino risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 9 - (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.



Art. 10 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi)

Nell'ambito del budget annuo di cui al precedente articolo 6, il patto di collaborazione individua il valore massimo riconoscibile alla prestazione resa, tenendo conto della qualità e della durata della stessa ed assumendo un valore di riferimento orario di € 7,50.

Tale valore, per un importo minimo di €. 100,00 e sino a concorrenza di un importo massimo annuo di € 1.000,00 per singolo individuo, sarà portato in riduzione\esenzione di quanto dal medesimo soggetto dovuto a titolo di tributi comunali nel medesimo esercizio.

Ove il valore delle prestazioni rese ecceda il predetto importo massimo, ovvero sia comunque superiore all'ammontare dei tributi comunali dovuti, è esclusa ogni ipotesi di erogazione diretta di somme e\o di compensazione totale o parziale con altri debiti od obbligazioni nei confronti del Comune.

Art. 11 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza



Art. 12 - (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 13 - (~~Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità~~)

Art. 13- natura del rapporto

- ~~1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.~~
- ~~2. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.~~
- ~~3. I cittadini che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.~~

Le prestazioni eseguite in attuazione del patto di collaborazione non costituiscono prestazioni lavorative e non determinano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune di Bisceglie.

I soggetti opereranno a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. Gli stessi sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento di quanto si sono obbligati con il patto di collaborazione.

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie



Art. 14 - (Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

3. Il competente organo, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 15 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.





Comune DI Bisceglie
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Prot. 35/2016 del 14.04.2016

AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento Sperimentale sul baratto amministrativo, Amministrazione e servizi di cittadinanza attiva (art. 118 della Costituzione e art. 24 del D.L. 133/2014, convertito con modificazione dalla legge 164/2014.

L'organo di revisione economico – finanziaria

Vista la proposta di deliberazione n. 17/2016 Ripartizione Economico – Finanziaria pervenuta in data 08 aprile 2016;

Visto il D.Lgs 126/2014 approvazione disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 118/2011 e al D.Lgs 267/2000 in materia di armonizzazione sistemi contabili;

Visto lo schema di regolamento sperimentale sul baratto amministrativo così come proposto;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visto il parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio precisa che potranno essere oggetto di baratto amministrativo **esclusivamente** debiti futuri contratti dai cittadini con l'Ente, rispetto all'adozione del presente regolamento e comunque in nessun caso **accertati** onde evitare possibili **squilibri di bilancio**. Inoltre sarà necessario prevedere preventivamente in ciascun regolamento concernente tasse e tributi dell'Ente le modalità di applicazione di detto baratto. Analogamente per le entrate di natura extra tributaria sarà necessario prevedere le eventuali modalità di applicazione del c.d. "baratto amministrativo".

Infine è il caso di puntualizzare come nelle ipotesi di applicazione di detto baratto amministrativo sarà necessario prevedere in bilancio impegni di spesa collegati agli oneri previdenziali, assistenziali e di natura diversa derivanti dalle varie ipotesi di prestazioni lavorative.

Il Collegio dei Revisori

Dott Ricci Antonio – Presidente

Dott Antonucci Donato – Componente

Dott Lanera Francesco – Componente

